REGOLAMENTO (CEE) N. 3445/87 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1987

recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitaro di cavoli cinesi della sottovoce 07.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie (1987)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1391/87 del Consiglio, del 18 maggio 1987, relativo ad alcune modifiche del regime applicato alle isole Canarie (1), in particolare gli articoli 6 e 10,

visto la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1391/87, i cavoli cinesi della sottovoce 07.01 B ex III della tariffa doganale comune, originari delle isole Canarie, beneficiano all'importazione nel territorio doganale della Comunità, durante il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre di ogni anno, di un dazio ridotto entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 100 tonnellate ;

considerando che se il suddetto prodotto è importato nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, esso beneficia dell'esenzione dal dazio doganale ; che se questo prodotto è importato in Portogallo il dazio contingentale applicabile deve essere calcolato sulla base delle disposizioni in materia dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo ; che se questo prodotto viene messo in libera pratica nel rimanente territorio doganale della Comunità, esso beneficia della riduzione progressiva del dazio doganale secondo il ritmo e alle condizioni previste nell'atto di adesione per lo stesso prodotto importato dalla Spagna e dal Portogallo ; che per essere ammesso al beneficio del contingente tariffario il prodotto in questione deve soddisfare talune condizioni di marcatura e di etichettatura quale prova della sua origine ;

considerando che è necessario, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente e l'applicazione senza interruzione dell'aliquota prevista per detto contingente a tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che, tuttavia trattandosi di un contingente tariffario destinato a coprire un fabbisogno che non è possibile determinare con sufficiente precisione, non sembra opportuno prevedere la ripartizione tra gli Stati membri, ferma restando la possibilità di prelevare dal volume contingentale le quantità corrispondenti al loro fabbisogno a condizioni e secondo una procedura da determinare ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume del contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. a) Dal 1° novembre al 31 dicembre 1987 il dazio doganale della tariffa doganale comune applicabile all'importazione nella Comunità del prodotto figurante in appresso è sospeso al livello e nei limiti di un contingente tariffario comunitario indicati a lato :

Numero d'ordine	Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente (in tonnellate)	Dazio contingentale (in %)
	07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati :		
		B. Cavoli :		
		ex III. altri :		
09.0437		— Cavoli cinesi, originari delle isole Canarie	100	12,2

(1) GU n. L 133 del 22. 5. 1987, pag. 5.

b) Se questo prodotto è importato nella parte della Spagna compresa nel territorio doganale della Comunità, esso beneficia dell'esenzione dal dazio doganale.

b) Entro i limiti di questo contingente tariffario, la Repubblica portoghese applica il dazio doganale calcolato secondo le disposizioni in materia dell'atto di adesione e dei relativi regolamenti.

2. a) Il prodotto oggetto del presente regolamento può essere ammesso al beneficio del contingente tariffario soltanto se, al momento della sua presentazione alle autorità incaricate delle formalità di ammissione ai fini della sua immissione in libera pratica sul territorio doganale della Comunità, e fatte salve le altre disposizioni in materia di norme di qualità, esso è presentato in imballaggi recanti l'indicazione chiaramente visibile e perfettamente leggibile « Isole Canarie » o la sua traduzione in un'altra lingua ufficiale della Comunità.

b) L'articolo 9, terzo e quarto comma del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1351/86 [2], non è applicabile al prodotto di cui al presente regolamento.

3. Se un importatore annuncia importazioni imminenti del prodotto in questione in uno Stato membro ed ivi domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente al proprio fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile del contingente.

4. I prelievi effettuati secondo il paragrafo 3 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le opportune disposizioni affinché i prelievi effettuati secondo l'articolo 1, paragrafo 3 rendano possibili le imputazioni senza discontinuità sulle loro parti cumulate del contingente comunitario.

2. Essi garantiscono agli importatori del prodotto in questione la possibilità di attingere liberamente al contigente finché lo consente il saldo del volume contingentale.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione ai loro prelievi, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di messa in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento del contingente viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 3.

Articolo 3

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sul contingente.

Articolo 4

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1987.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TØRNÆS

---

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 119 dell'8. 5. 1986, pag. 46.